



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

dal

PUBBLICO MINISTERO

parte ricorrente

nei confronti di

HAGO BAU SRL, con sede legale in 00137 Roma, Via Adolfo Albertazzi, 6, C.F. e Part. IVA 02817670215 (e precedente sede legale sino al 13/05/2025 in Varna (BZ), Via Brennero 17/4) in persona del legale rappresentante pro tempore, Heinrich GOLLER, C.F. GLLHRC66L05B160P, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Francia, giusta delega alla memoria d.d. 06.11.2025;

parte resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di HAGO SRL;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.*;
- la società debitrice si è costituita con una memoria depositata il 06.11.2025, in cui non si è opposta espressamente all'apertura della liquidazione giudiziale, ma ha dichiarato di “*volere accedere ai sensi dell'art 44 CCII a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro i termini che il Giudice vorrà concedere*”;
- il legale rappresentante della società debitrice si è presentato all'udienza del 13.11.2025, unitamente al proprio procuratore;
- nel corso di tale udienza, il Pubblico Ministero ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- con decreto d.d. 21.11.2025 (depositato nel suprocedimento P.U. 58-2/2025) il Tribunale, per quanto più rileva in questa sede, ha:
 - rilevato che ai sensi dell'art. 7 CCII, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a determinate condizioni, per il cui accertamento è necessario verificare l'evolversi del presente procedimento;
 - assegnato termine fino al 05.01.2026 ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;

- con decreto odierno, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga dei termini per la formulazione della domanda "completa" di concordato preventivo o, in alternativa, per il deposito di istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione ed ha dichiarato l'estinzione del relativo subprocedimento (P.U. 58-2/2025);

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi degli art. 27 e seg. C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Varna (BZ), Via Brennero 17/4 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione; infatti, ai sensi dell'art. 28 CCII, la sede legale è stata trasferita a Roma nell'anno antecedente al deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero d.d. 06.10.2025;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, i soli debiti affidati all'Agente della Riscossione sono, al netto dell'importo sospeso, pari a € 665.458,64 (cfr. estratto d.d. 15.10.2025);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);

- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto segue:

1) nei bilanci depositati dalla debitrice il 06.11.2025, emerge:

- a. per l'esercizio 2024, una perdita di esercizio pari a € 857.152,39, perdite portate a nuovo per € 3.029.781,99;
- b. per l'esercizio 2023, una perdita di esercizio pari a € 332.817,87;
- c. per l'esercizio 2022, una perdita di esercizio pari a € 786.912,10;

2) nell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, risalente all'esercizio 2021, emerge una perdita d'esercizio pari a € 1.910.052, un patrimonio netto negativo per € 1.525.108, nonché un rilevante squilibrio fra debiti esigibili entro l'esercizio successivo (pari a € 17.253.514) e crediti esigibili entro l'esercizio successivo (per € 3.001.152);

3) nella relazione del Commissario Giudiziale d.d. 16.12.2025 (sub P.U. 58-2/2025) emerge che "confrontando i bilanci al 31 dicembre 2024 e al 30 novembre 2025 si evince che la società nell'anno in corso ha accumulato una perdita d'esercizio di euro 2.136.044,97" (pag. 6);

4) vi sono inoltre rilevanti debiti verso l'agente della Riscossione (circa € 2.006.000,00, di cui € 655.458,64 al netto della sospensione);

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **HAGO BAU SRL, con sede legale in 00137 Roma, Via Adolfo Albertazzi, 6, C.F. e Part. IVA 02817670215 (e precedente sede legale sino al 13/05/2025 in Varna (BZ), Via Brennero 17/4)**

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatore della procedura l'Avv. Oskar Plörer;

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **16.04.2026, ore 10:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 08/01/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Birgit Fischer